

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
(Decreto Legislativo 15/11/1993, n° 507)

**CAPO I**  
- DISPOSIZIONI GENERALI-

ART. 1) – OGGETTO-

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Villafranca Tirrena le modalità e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.L.vo 15/11/1993, n° 507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2) – AMBITO DI APPLICAZIONE-

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui il territorio sono effettuate.

ART. 3) – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE-

A norma dell'art. 2 del D.L.vo 15/11/1993 n° 507, il Comune di Villafranca Tirrena, la cui popolazione residente al 30/04/2011 è di n° 8873 abitanti, rientra nella V<sup>a</sup> classe impositiva.

ART. 4) – FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO –

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestito in economia, a riscossione diretta.

I contribuenti del comune di Villafranca Tirrena possono effettuare i versamenti relativi al tributo di cui al precedente art. 1, mediante bollettino di c/c postale, intestato al Comune o mediante versamento diretto presso la cassa economale del comune.

ART. 5) – TARIFFE –

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

**CAPO II**  
**- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' -**

**ART. 6) – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA-**

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**ART. 7) – SOGGETTO PASSIVO-**

Soggetto passivo dell'imposta pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**ART. 8)- MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA-**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari poli facciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso .

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

**ART. 9) – MAGGIORANZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA-**

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni sono cumulabili.

**ART. 10) – PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA –**

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata s'intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

#### ART. 11) – DICHIARAZIONE D’IMPOSTA-

I soggetti passivi di cui all’art. 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### ART. 12) – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA –

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a 3 mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l’imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per altre fattispecie imponibili, il periodo d’imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell’imposta deve essere eseguito mediante versamento al concessionario, con arrotondamento ad €0,50 per difetto se la frazione non è superiore ad €0,25 o per eccesso se superiore.

L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno l’imposta deve essere corrisposta in un’unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l’importo supera €1.549,37.

#### ART. 13) – PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZIO O AREE COMUNALI –

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto concessione pari a €50,00 a mq. X anno, fermo restando l’applicabilità della tassa T. O. S. A. P.

#### ART. 14) – RETTIFICA E ACCERTAMENTO D’UFFICIO-

Entro 2 anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il concessionario del servizio procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata,

delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal rappresentante del concessionario.

#### ART. 15) – PUBBLICITA' ORDINARIA –

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di € 8,26.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di € 8,26.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di € 16,32 per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione si applica la tariffa di cui al 1° comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con l'irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico – pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra, che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%.

Per quelle di superficie superiore a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100%.

#### ART. 16) – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI –

Per la pubblicità visiva per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche, e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di € 7,75 per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni previste dall'art. 15 ultimo comma e penultimo comma, del presente regolamento. Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- |  |         |
|--|---------|
| a) Autoveicoli con portata sup. a Kg. 3.000                            | € 74,37 |
| b) Motoveicoli con portata inf. a Kg. 3.000                            | € 49,48 |
| c) Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | € 24,79 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma quarto del presente articolo non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### ART. 17) – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI –

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadro di superficie e per anno solare in base alla tariffa di € 33,05;

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di € 9,92.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di € 2,07.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

#### ART. 18) – PUBBLICITA' VIARIA –

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di € 8,26.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicitari, è dovuta l'imposta nella misura di € 49,58.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a € 24,79.

Qualora non si oppongano motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per l'effettuazione di detta pubblicità l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di €2,07.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno è di € 6,20, la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonia.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

#### ART. 19) – RIDUZIONE DELL’IMPOSTA –

La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il “patrocinio o la partecipazione” degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

#### ART. 20) – ESENZIONI DALL’IMPOSTA –

Sono esenti dall’imposta:

- a) La pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e/o quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.
- c) La pubblicità comunque effettuata all’interno sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) La pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall’impresa di trasporto pubblico, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e alle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all’art. 13 del D.Lvo n° 507/93;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

**CAPO III**  
**- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-**

**ART. 21) – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI –**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 3, comma 3, del D.L.vo 15/11/1993, n° 507, modificato con Decreto 306 del 31/12/1993 nel Comune di Villafranca Tirrena saranno installati impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 500.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinanti nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "B", distinti per tipologia e riassunti in cartografia, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del D.L.vo n° 507/93 ed ammontano complessivamente a mq. 500, di cui mq. 100 già installati e mq. 400 da installare.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti triennialmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita gara da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il Concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta, per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi triennialmente dall'Amministrazione e da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicità, che sarà posto a base d'asta della sopraindicata licitazione.

Il Concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "pubblico servizio".

Provvederà, inoltre, alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg.15 dalla scadenza del rapporto concessorio.

**ART. 22) – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-**

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio stesso, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

**ART. 23) – MISURA DEL DIRITTO –**

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni di cm. 70X100 e per i periodi di seguito indicati è di € 1.03 per i primi 10gg. e di € 0,31 per ogni periodo successivo di gg. 5 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Più specificatamente, per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%

#### ART. 24) – PAGAMENTO DEL DIRITTO –

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

#### ART. 25) – RIDUZIONI DEL DIRITTO –

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) Per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali, che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.
- e) Per gli annunci mortuari.

#### ART. 26) – ESENZIONI DAL DIRITTO –

Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolta in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
- b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi.
- c) I manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi.
- d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.
- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative,
- f) Per ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
- g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### ART. 27) – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI –

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal gestore.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il gestore deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.



In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il gestore è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il gestore provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre la facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

#### Art. 28) – AFFISSIONI DI URGENZA FESTIVI E NOTTURNI

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione. Essendo il servizio affidato in concessione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n° 507/93, tale maggiorazione è attribuita in via esclusiva e per intero al concessionario a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di assicurare il servizio, la deroga alle prenotazioni per affissioni ordinarie ed in caso di richiesta specifica di affissione urgente, nelle ore notturne, nei giorni festivi ove richiesto.

### **CAPO IV**

#### **- SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI-**

#### ART. 29) – SANZIONI TRIBUTARIE-

Per omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 12, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

#### ART. 30) - INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

#### ART. 31) – SANZIONI AMMINISTRATIVE-

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni

conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24/11/1981 n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29 ad € 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio hanno la facoltà, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, di procedere all'immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero alla rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere rimossi e sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso e relativi interessi e soprattasse.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa .

## **CAPO V**

### **-DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE-**

#### **ART. 32) – DISPOSIZIONI TRANSITORIE –**

A seguito all'entrata in vigore del D.L.vo 15/11/1993 n° 507, il comune non dà corso all'installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, sempreché i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data 31/12/1993 e dà atto che sino all'approvazione del presente regolamento non sono state rilasciare autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R 26/10/1972 n° 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1995 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1996 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

#### **ART. 33) – DISPOSIZIONI FINALI –**

Con decorrenza dal 1° Gennaio 1995 non si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato ai sensi dell'abrogato D.P.R. 26/10/1972 n° 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni..

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18/3/1959, n° 132, e nell'art. 10 della legge 5/12/1986 n° 856.

#### **ART. 34) – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO –**

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della legge 7/8/1990 n° 241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 35) – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO –

IL Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio Comunale a norma di legge.

In particolare, materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 36) – RINVIO –

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.L.vo.15/11/1993 n° 507.

ART. 37) – ENTRATA IN VIGORE –

La rimodulazione del presente regolamento entra in vigore alla scadenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

## **-PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI -**

### **ART. 1) – OGGETTO –**

Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari, nonché le procedure e le condizioni per l'ottenimento della prescritta autorizzazione comunale.

### **ART. 2) – TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI –**

In attuazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L.vo 15/11/1993, n° 507, il Comune di Villafranca Tirrena prevede le sotto indicate tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

- a) n.4 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni, individuati nell'allegato "D";
- b) n.3 impianti in margine delle strade in corrispondenza delle fermate degli autobus di linea urbana ed extraurbana, individuati nell'allegato "E";
- c) n.2 impianti su pali posti sui marciapiedi e contenenti indicazioni direzionali, individuati nell'allegato "F".

Entro il 30 Ottobre di ogni anno il responsabile dell'Ufficio Tecnico proporrà il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso dell'anno successivo, nonché l'eventuale modifica e/o integrazione delle tipologie e delle quantità di cui al comma precedente.

### **ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI –**

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono (insegne distintive dell'esercizio) ovvero siano destinati a richiamare l'attenzione del pubblico, a magnificare merci, prodotti, servizi e/o volta a migliorare l'immagine del soggetto reclamizzato:

#### a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio

si intendono tali le scritte, le tabelle simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

#### b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio

si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, e i pannelli e simili si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- c) a giorno (sui tetti, pensiline, cancelli, paline).

#### ART. 4) – CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE –

I criteri di specificazione sono :

##### a) – COLORE–

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da generare disturbo in chi guida;

##### b) – UBICAZIONE E CARATTERI DELLE INSEGNE E SIMILI –

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame richieste di altro genere, purché motivate.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Qualora si renda necessaria la collocazione di segnaletica stradale le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno essere rimosse a semplice richiesta del Comune.

Per le insegne d'esercizio, collocate parallelamente alla strada ed un'aderenza all'immobile, è ammessa la loro installazione indipendentemente dalla distanza esistente dal margine della carreggiata stradale.

##### c) – DIMENSIONI E POSIZIONI DELLE INSEGNE SIMILI –

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- 1) Per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale,
- 2) Gli impianti nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale.
- 3) Per le insegne a bandiera qualora i marciapiedi siano inferiori a mt. 3 i supporti di sostegno dovranno essere collocati in aderenza al fabbricato e l'insegna non potrà proiettarsi oltre la lunghezza del marciapiede stesso e l'altezza non potrà essere inferiore a mt. 3,50 e comunque con le limitazioni previste dal regolamento di attuazione al C.d.S. per quanto riguarda le distanze dalle altre insegne a bandiera e dalla segnaletica stradale.
- 4) Qualora nello stesso punto vi siano le necessità di collocare più insegne dovrà essere adottato il sistema a totem, con la collocazione di più insegne su un unico supporto.

La collocazione delle insegne luminose all'interno dei portici, dal fondo del portico al pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2,50.

Le insegne luminose a bandiera da sistemare a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di mt. 2,50 non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

#### ART. 5) – CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE –

Cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

##### a) secondo la funzione

- 1) pubblicitari in genere

- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o attività.
- b) secondo la collocazione
- 1) a parete;
  - 2) su pannello, appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
  - 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

#### ART.6) - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARIE E SIMILI-

I cartelli, i posters, gli standardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali in tutti i casi aver un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

#### ART. 7) – NORME DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' –

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazione relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi visibili dai veicoli transitanti sulle stradali che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerarne confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto delle leggi P.S. fuori dai centri abitati i cartelloni e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq.6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e di mt. 100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

I limiti del presente articolo non si applicano ai mezzi pubblicitari di esercizio di cui all'art.3.

a) solo se posta in aderenza all'esercizio medesimo.

#### ART.8 –CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE-

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

In conseguenza, il responsabile dell'Ufficio tecnico valuterà le proposte di nuovi impianti pubblicitari con particolare riguardo agli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi artt. 9e 10.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente futura in :

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale direzione e periferia.

#### ART. 9 – EDIFICI MONUMENTALI –

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano cioè entro i limiti degli stipi dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e ne essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;
- b) le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purché, oltre a trattarsi di insegna di servizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento. La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive, quindi, di motivi ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;
- c) con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro ( o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate nell'istruttoria, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;
- d) parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani finestra, nello spazio in compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, degli spazi voltati o all'interno delle arcate ad un'altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;
- e) agli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri, nelle scritte con le caratteristiche dell'edificio;
- f) non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;
- g) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

#### ART. 10) – ZONE SOGGETTE A VINCOLO E A CONTROLLO AMBIENTALE –

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'edificio. E' vietata l'installazione di quadri luminosi.

##### A) – Insegne –

In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

- a) Le insegne frontali devono di norma essere orizzontali;

- b) Le insegne frontali collocate sopra il muro il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
  - c) È vietato collocare insegne su cancellate;
  - d) Eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta esaminate durante l'istruttoria tecnica, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché alla idoneità di inserimento dei manufatti;
  - e) Le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;
  - f) Le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purché non sporgono dalla superficie del muro;
  - g) Per la collocazione delle targhe professionali o di esercizi valgono le stesse limitazioni di cui all'art. 9 del regolamento;
  - h) Le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.
- Per tutte le insegne luminose e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

**B) – Mostre e quadri luminosi –**

La struttura architettonica dei piani terreni ( zoccoli, cornici) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso, né coprendo o chiudendo le finestre o grate, né adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata l'installazione di quadri luminosi.

**C) – Tende pubblicitarie –**

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm. 30 dall'interno del filo dei marciapiedi:

Devono essere inoltre manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

**ART. 11) – CENTRO COMMERCIALE, DIREZIONALE E PERIFERIA –**

In tali aree non possono essere collocate insegne di servizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi, deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazzi e cancellate mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno mt. 20 l'uno dall'altro.

**ART. 12) – AUTORIZZAZIONI –**

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitari prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.



Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi, quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario del pubblico servizio.

In ogni caso, per la esposizione di pubblicità a mezzo striscioni l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Comando Polizia Municipale.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati;
- b) Pubblicità effettuata all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percepibile da piazze, strade ed altri servizi di uso pubblico;
- c) Pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione purché contenuta nelle aperture murarie;
- d) Pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale e di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza.

#### ART. 13) – DOCUMENTAZIONE –

La richiesta di autorizzazione in carta legale dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

- a) Progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e poi le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. ( Comitato Elettrico Italiano), debitamente sottoscritto dal titolare azienda costruttrice. Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, l'istruttore tecnico ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato dalle opportune garanzie di ordine tecnico;
- b) Descrizioni tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- c) Documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione dl'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate della precedente autorizzazione o da documentazione sostitutiva.

#### ART. 14) – SPESE D'ISTRUTTORIA PRATICA –

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 20,65, così determinato;

a) Diritti di istruttoria compresi i sopralluoghi	€ 15,49
b) rimborso spese generali	€ 5,16
	Totale € 20,65

L'ammontare di detto fondo potrà essere variato annualmente con deliberazione della Giunta Municipale.

#### ART. 15) – TERMINI PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE –

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno istruite in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso si inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

#### ART. 16) – ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE –

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

#### ART. 17) – POSA IN OPERA DI MEZZI PUBBLICITATI E RESPONSABILITA' –

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto e modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei e a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 20 del regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera e considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa i titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare i mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

#### ART. 18) – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI –

Tutte le autorizzazioni di “ esposizioni pubblicitarie” si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, che il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenute per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità soggette dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l’esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

#### ART.19) – ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE-

In caso, di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento , escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l’interessato dovrà provvedere a rimuovere l’impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l’intimato non ottemperi all’ordine di rimozione, l’impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 del regolamento.

#### ART. 20) – NORME TRANSITORIE –

In mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare della autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l’autorizzazione originaria.

**-PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI-**  
**- RELAZIONE TECNICA-**

A) –Premesso –

L'art. 3 del D.L.vo 15/11/1993 n° 507, prevede che ogni Comune adotti un preciso piano degli impianti da destinarsi al servizio delle pubbliche affissioni.

Detto piano costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento comunale da approvarsi, qualificandosi come uno degli aspetti più appariscenti dell'arredo urbano di una città.

L'obbiettivo del piano in discussione è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, nonché dell'impianto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti.

Inoltre, il suddetto piano deve essere attuato anche previsto dalla vigente normativa in materia di spazi affissionistici da destinare a "soggetti privati", comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

Parimenti, in linea con le recenti tendenze di una concezione del c.d. "arredo urbano", deve provvedersi anche alla concreta definizione delle tipologie di impianti che dovranno essere utilizzate per il riassetto del parco esistente.

B) – Caratteristiche tecniche degli impianti –

L'affissione dei manifesti deve rispettare esigenze che la caratterizzano e la qualificano quali dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalista che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.

Conseguentemente, nasce la necessità di differenziare la tipologia degli impianti in relazione alle varie esigenze sociali, differenziandone i tipi e le dimensioni.

Per tale ragione, si indica di seguito la "tipologia" degli impianti da ritenersi necessari per il soddisfacimento delle sopraindicate esigenze:

1) –Stendardi mono e bifacciali-

(f.to cm. 100x140 – 140x200 – 200x140).

Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato o alluminio con eventuali elementi di arredo urbano.

2) –Tabelle murali

Tali impianti di formato cm. 70x100, 100x140, 140x200 dovranno essere costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallica (in ferro o alluminio preverniciato) ed avranno caratteristiche e colori identici agli stendardi.

3) –Trespoli -

Trattasi di impianto a pianta triangolare composta da tre tabelle di dimensioni di cm. 140x200.

Per linea e colore dovranno essere analoghi ai modelli precedenti e dovranno essere installati in "spazi aperti" e di passaggio.

L'impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale e dovrà essere realizzato con lastre prestampate in plexiglas o in metallo.

Ove possibile, l'impianto potrà avere a completamento panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

4) –Posters -

Trattasi di impianto di dimensione di cm. 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli.

L'impianto dovrà essere costituito da una tabella " a fondo metallico", essere sostenuto su tre pilastri metallici realizzati con profilati a doppio "T" e dovrà essere racchiuso con una cornice in legno, alluminio o vetroresina alta cm. 20 e colorata in verde.

5) - Impianti per affissioni dirette-

Detti impianti potranno essere attribuiti triennialmente ai "soggetti privati" che ne facciano richiesta, comunque diversi dal "concessionario del pubblico servizio, mediante affidamento concessorio con gara pubblica e con il pagamento di un "canone concessione" in relazione al minor introito tributario.

C) - Dislocazione degli impianti -

L'ubicazione degli impianti è stata riportata nell'allegato elenco, riassunto in cartografia e per tipologia di riferimento, e rispetta il " rapporto massimo del 50% di impianti in località facenti parte della categoria speciale, in conformità al disposto di cui all'art. 4 del citato D.L.vo n° 507/1993.

## PROMEMORIA

### PIANO GENERALE DELLE AFFISSIONI

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI E DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DEGLI IMPIANTI DA DESTINARE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

1) **Affissioni istituzionali:**

trattasi di manifesti di interesse generale e/o obbligatori per legge.

**Tipologia** :tabelle murati formato cm. 70/100 ovvero cm.100/140

**Quantità** numero dei fogli = mq. x n.abitanti= mq.96

= (previsione minima)

**Integrazione ed incremento futuro** mq. 12

Sommano in totale mq.108

= (previsione massima)

N.B. la prescrizione minima di legge (art. 18 comma 3) è rispettivamente di mq. 12 ogni 1.000 abitanti per Comuni fino a 30.000 abitanti e di mq. 18 ogni 1.000 abitanti per Comuni oltre i 30.000 abitanti.

2) **Affissioni ordinarie o commerciali:**

trattasi di manifesti aventi contenuto economico o commerciale reclamizzanti merci, prodotti e/o servizi offerti nell'esercizio di attività commerciali e/o comunque idonee a produrre reddito.

**Tipologia:** tabelle murali, stendardi murali o bifacciali formato cm. 100/140 ovvero cm. 140/200.

**Quantità:**mq. 72

3) **Impianti da concedere a terzi per affissioni dirette (art. 12 comma 3):**

trattasi di impianti speciali (posters, trespoli, stendardi, transenne parapetonali, fioriere, pensiline di fermata- autobus e simili) da attribuire a soggetti privati diversi dall'eventuale concessionario, da destinare esclusivamente ad affissioni dirette previa concessione annuale o poliennale.

Il Comune si riserva di concedere, di volta in volta, ulteriori autorizzazioni all'esposizione di nuovi impianti a richiesta di parte a condizione che la localizzazione degli impianti stessi e le posizioni richieste siano, ritenute idonee e gli impianti compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico nonché conformi a quanto previsto dal presente Piano Generale degli Impianti.